

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Pag. 2</p> <p>GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE » 2</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 3</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 6</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 7</p> <p>AFFARI ESTERI (III):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Elezione di un Vicepresidente</i> » 8</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 8</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia</i> » 9</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 12</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 14</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 15</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 18</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 19</p>	<p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Comitato per l'indagine conoscitiva sulle gestioni aeroportuali</i> Pag. 20</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 20</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI » 23</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SARDEGNA » 24</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="text-align: center;"><i>Martedì 27 aprile 1971</i></p> <p><i>Istruzione (VIII)</i> Pag. 25</p> <p style="text-align: center;"><i>Mercoledì 28 aprile 1971</i></p> <p><i>Finanze e tesoro (VI)</i> Pag. 26</p> <p><i>Istruzione (VIII)</i> » 27</p> <p><i>Trasporti (X)</i> » 27</p> <p><i>Agricoltura (XI)</i> » 27</p> <p><i>Igiene e sanità (XIV)</i> » 27</p> <p style="text-align: center;"><i>Giovedì 29 aprile 1971</i></p> <p><i>Finanze e tesoro (VI)</i> » 28</p> <p><i>Istruzione (VIII)</i> » 28</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>RELAZIONI PRESENTATE » 30</p>
--	---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente PERTINI.*

La Giunta esamina alcuni problemi interpretativi emersi in sede di coordinamento finale del testo del nuovo Regolamento ed incarica il Comitato ristretto di redigere uno schema di parere su tali questioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 17. — *Presidenza del Presidente VASSALLI, indi del Vicepresidente GALLONI.*

La Giunta prosegue l'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Lima, per i reati di cui agli articoli 479 e 324 del codice penale (falso ideologico in atto pubblico e interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 50).

Dopo ulteriori precisazioni del relatore Reggiani ed interventi dei deputati Malagugini, Bernardi, Bressani, Musotto, Manco e Cavaliere, la Giunta delibera di proporre di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Lima e dà mandato al relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro i deputati Bronzuto e D'Angelo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 1 e 3 della legge 24 giugno 1926, n. 1085, e 7 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264 (esposizione di bandiera di Stato estero fuori dei casi consentiti dalla legge ed esposizione di bandiera di Stato estero senza contemporanea esposizione della bandiera italiana) (Doc. IV, n. 94).

Il Presidente Vassalli fornisce alcuni chiarimenti. Intervengono quindi i deputati Manco, Musotto, Cavaliere, Malagugini e Bressani. Infine la Giunta, constatate alcune anomalie del procedimento, delibera di rinviare ulteriormente l'esame della domanda per acquisire più ampi elementi di giudizio.

La Giunta esamina quindi le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato De Lorenzo Giovanni per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 476 e 479 del codice penale (falsità materiale in atti pubblici e falsità ideologica in atti pubblici) (Doc. IV, n. 2-bis).

In assenza del relatore Boldrin, la Giunta rinvia l'esame della domanda.

Contro il deputato De Lorenzo Giovanni, per il reato di cui agli articoli 47, n. 2, e 227, secondo comma, del codice penale militare di pace (diffamazione aggravata) (Doc. IV, n. 51).

In assenza del relatore Boldrin, la Giunta rinvia l'esame della domanda.

Contro il deputato Scalfari, per il reato di cui agli articoli 595, primo e secondo capoverso, 81 capoverso, 61, n. 10, 62-bis del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata e aggravata a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 70).

In assenza del relatore Boldrin, la Giunta rinvia l'esame della domanda.

Contro il deputato De Lorenzo Giovanni, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 227, secondo comma, e 47, n. 2, del codice penale militare di pace, e 117 del codice penale (diffamazione aggravata) (Doc. IV, n. 80).

In assenza del relatore Boldrin, la Giunta rinvia l'esame della domanda.

Contro i deputati Almirante e Nicolai Giuseppe, per i reati di cui agli articoli 266, n. 1 del codice penale e 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 67 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi), all'articolo 290 del codice penale (vilipendio del Governo e della Corte costituzionale) e all'articolo 291 del codice penale (vilipendio della nazione italiana) (Doc. IV, n. 97).

In assenza del relatore Ferioli, la Giunta rinvia l'esame della domanda.

Contro il deputato Bonifazi, per il reato di cui agli articoli 656 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 112).

In assenza del relatore Ferioli, la Giunta rinvia l'esame della domanda.

Contro il deputato Giannini, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico senza il preventivo avviso alle autorità) (Doc. IV, n. 113).

In assenza del relatore Fuschini, la Giunta rinvia l'esame della domanda.

Contro il deputato Ariosto, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 314 del codice penale (peculato aggravato) (Doc. IV, n. 114).

In assenza del relatore Ferioli, la Giunta rinvia l'esame della domanda.

Contro il deputato Angrisani, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 115).

Il relatore Bressani illustra i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione e conclude proponendo di concedere l'autorizzazione stessa. Dopo interventi dei deputati Reggiani, Lattanzi, Manco, Musotto e Galloni, nonché del Presidente Vassalli, la Giunta non concorda con la proposta del relatore e delibera quindi di proporre di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Angrisani. Avendo il relatore Bressani rinunciato all'incarico, la Giunta dà mandato al deputato Revelli di stendere la relazione per l'Assemblea.

Contro il deputato Evangelisti, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (Doc. IV, n. 121).

Su proposta del relatore Musotto e senza discussione, la Giunta delibera di proporre di concedere la richiesta autorizzazione a procedere ed incarica il relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Data l'ora tarda è rinviato ad altra seduta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere Doc. IV, n. 116, Doc. IV, n. 117, Doc. IV, n. 118, Doc. IV, n. 119, Doc. IV, n. 120.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale*, BIAGGI. — Intervengono i Sottosegretari, per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa, e per la giustizia, Pellicani.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903);

Coccia ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

Allocca e Bernardi: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

Girardin ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

Cacciatore ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010).

Le Commissioni riunite continuano la discussione sulla relazione Lospinoso Severini.

Il deputato Castelli esprime un giudizio positivo sul testo del Comitato ristretto. Per altro, non può tacere che eccessiva gli sembra la fiducia nel fatto che, modificando le norme di legge vigenti, possa risolversi la crisi del processo del lavoro. Già nel vigente codice di procedura civile sono contenute norme la cui applicazione teoricamente potrebbe consentire una rapida conclusione delle cause di lavoro, il che non si verifica nella realtà, per la scarsità dei mezzi a disposizione. Occorre, dunque, agire non soltanto sul piano normativo ed astratto, ma anche su quello concreto ed effettuale: è, cioè, indispensabile che si affronti il problema della trasformazione dell'attuale ordinamento giudiziario, per garantire magistrati in numero sufficiente, ben distribuiti e ben preparati, e per garantire un personale ausiliario adeguato. Sottolinea la difficoltà di costituire sezioni specializzate in

materia di lavoro nelle preture, molte delle quali sono prive di titolari. È, altresì, disarmonica l'attribuzione della competenza in materia di controversie assistenziali e previdenziali al tribunale e non già al pretore. Gli sembra, pertanto, più opportuno affidare la competenza di tutte le controversie in primo grado ad un giudice unico del lavoro, istituito presso ogni tribunale. Non ha dubbi sulla costituzionalità della devoluzione al giudice ordinario della competenza in materia di controversie del pubblico impiego, ma è perplesso sull'opportunità di una tale norma. Essa, infatti, finisce per garantire a questa categoria di lavoratori una minore tutela, in quanto riservata ai soli diritti soggettivi con esclusione degli interessi legittimi. Del resto, è stato approvato dalla Camera ed è ora in discussione al Senato un progetto di legge sulla istituzione di tribunali regionali amministrativi, competenti per le controversie del pubblico impiego. In tale sede, questa categoria di lavoratori potrebbe trovare una giustizia più rapida ed immediata di quella che è in grado di rendere il Consiglio di Stato. Ove non si volesse seguire questa linea, si potrebbe almeno considerare il suggerimento proveniente da ambienti sindacali in base al quale dovrebbe essere affidata al Consiglio di Stato la conoscenza dei soli rapporti di lavoro pubblico che nascano da un atto formale, lasciando gli altri alla competenza del giudice ordinario. Per il resto, concorda con il testo del Comitato ristretto, esprimendo in particolare il suo apprezzamento per le norme sulle spese; per quelle che impongono alle parti di precisare subito le proprie ragioni in rispondenza ad un criterio di lealtà e di speditezza nella trattazione delle cause; e per l'affermato principio di oralità, il quale, per altro, è attenuato dalla possibile presentazione di memorie scritte, che sarebbe opportuno eliminare. Positiva è anche la possibilità di emanare ordinanze per il pagamento di somme non contestate o accertate. È, invece, perplesso circa la norma che consente di rendere esecutiva la sentenza con la presentazione del solo dispositivo. A prescindere dal fatto che una tale disposizione potrebbe costituire una sorta di alibi per la dilazione del deposito delle sentenze, la norma ingenera dubbi di costituzionalità in relazione alla disposizione costituzionale che prevede la motivazione di tutti gli atti giurisdizionali. Conclude sottolineando come la presentazione di emendamenti debba avere unicamente lo scopo di migliorare la legge, che comunque è urgente approvare.

Il deputato Cacciatore rileva come la crisi della giustizia assuma aspetti particolarmente acuti per il processo del lavoro. Il Comitato ristretto ha effettuato un attento lavoro, procedendo ad una serie di consultazioni delle organizzazioni sindacali e dei patronati, e collaborando strettamente con i rappresentanti dei dicasteri del lavoro e della giustizia. Il testo elaborato è stato sottoposto ai gruppi, e questi non hanno formulato obiezioni di fondo. Sembra, per altro, che il Governo abbia avuto dei ripensamenti, come si desume dalla presentazione dei suoi emendamenti, che sorprendono dopo lo spirito di collaborazione con cui si è lavorato in sede di Comitato ristretto. Tranne alcuni rilievi, e con la riserva circa l'impostazione sistematica del nuovo testo, il gruppo del PSIUP ritiene il frutto dei lavori del Comitato ristretto adeguato al fine di un processo del lavoro agile, concentrato e gratuito per i lavoratori. Tale fine non sarà pienamente realizzato senza spirito di collaborazione da parte di avvocati e magistrati, e se non vi sarà un congruo aumento dei giudici e del personale ausiliario, con profonde modificazioni dell'ordinamento giudiziario. Non è esatto affermare che in linea teorica il codice di procedura civile sarebbe idoneo ad assicurare una soddisfacente giustizia del lavoro. Il codice è ispirato ad una impostazione classista ormai inaccettabile: basti pensare che, mentre per lo sfratto è sufficiente un'ordinanza, il lavoratore deve attendere tre gradi di giurisdizione per ottenere la soddisfazione dei suoi diritti. Per l'introduzione del processo si è preferito il ricorso alla citazione affinché il giudice, che deve fissare l'udienza, possa provvedere ad una migliore ripartizione delle cause. La scelta del pretore risente dell'indirizzo legislativo, in via di affermazione progressiva (si pensi alla legge del 1966 sui licenziamenti individuali e allo statuto dei lavoratori), nel senso di attribuire al pretore tutta la competenza in materia di lavoro. La scelta per questo giudice consentirà una maggiore snellezza e l'avvicinamento della giustizia al popolo. Viceversa, la scelta per la competenza del tribunale nelle cause assistenziali e previdenziali è motivata dal fatto che nei piccoli centri non è facile trovare medici idonei a fungere da consulenti, così come spesso questi procedimenti richiedono, nonché dalla circostanza che i vari patronati, i quali svolgono una importante attività a tutela dei lavoratori, hanno sede ed attrezzature nel solo capoluogo di provincia. Comunque, il suo gruppo non sarebbe contrario, in via subordinata, a fissare come giudice competente il pretore nel ca-

poluogo di provincia. Ritiene ingiustificata la opposizione del Governo ad attrarre nella competenza del giudice ordinario le controversie del pubblico impiego: la differenza tra il lavoro pubblico e quello privato è, più che giuridica, sociologica. Insiste, pertanto, affinché sia mantenuto il testo del Comitato relativo all'articolo 429, n. 4, ciò che, oltre tutto, varrebbe a eliminare le perduranti incertezze giurisprudenziali in tema di enti pubblici ed economici.

Il deputato Pucci di Barsento rileva come il provvedimento debba essere riportato al criterio ispiratore dello « statuto dei lavoratori »: ossia quello di garantire, contro ogni autoritarismo, la dignità e la libertà della persona del lavoratore anche in sede processuale. Occorre una legge nuova, che funzioni e porti a soluzioni pratiche ed attuali, garantendo una procedura spedita, nella certezza del diritto e nella uguaglianza delle parti.

Il deputato Tagliarini rileva come il provvedimento sia espressione di una chiara scelta politica intesa a modificare una normativa non più compatibile con la presente realtà. Che si tratti di una riforma politica e non di mero aggiustamento tecnico è dimostrato dai tratti più salienti del provvedimento. Ad esempio, l'adozione di forme di tipo monitorio in tale procedimento indica che si è seguito un criterio di prevalenza dell'interesse pubblico a garantire una efficace tutela del lavoratore al di sopra degli interessi privati. Parimenti alla prevalenza dell'interesse pubblico è ispirata la normativa che prevede in questa procedura un notevole impulso d'ufficio. La scelta del pretore va accettata con favore, sia per la sensibilità che questo giudice ha dimostrato nel sollevare i più significativi casi di giurisprudenza costituzionale, sia per l'immediato contatto che esso ha con la realtà sociale circostante, contatto che gli consente una importante specializzazione anche a livello dei problemi dei singoli rami produttivi le cui aziende siano situate nel suo mandamento. Sul n. 4 dell'articolo 429 piuttosto che problemi di costituzionalità, sorgono problemi di scelta politica, che va attentamente ponderata. Conclude ribadendo il carattere politico qualificante di questa riforma.

Il relatore Musotto, replicando agli intervenuti, sottolinea che le esigenze che hanno determinato questa riforma sono quella di rendere più celere e spedita l'amministrazione della giustizia del lavoro e, soprattutto, quella di adeguare le norme processuali alla profonda evoluzione del diritto del lavoro. In tal modo, la effettiva posizione di inferiorità

del lavoratore ha modo di essere corretta non soltanto sul piano della legislazione sostanziale ma anche su quello delle norme processuali, che necessitano di una peculiare autonomia nel quadro delle leggi processuali generali. Come si è delineata un'autonomia del diritto del lavoro nell'ambito del diritto privato, così il processo del lavoro deve acquistare una sua autonomia nell'ambito del processo civile. Ciò consiglia anche una collocazione autonoma del nuovo testo rispetto al codice di procedura civile. Le esigenze di snellezza e di adeguamento debbono ispirare tutte le soluzioni ai problemi specifici. Quanto alla competenza, sempre tenendo conto dell'intimo collegamento tra il rapporto sostanziale e il rapporto processuale, ed in relazione al fatto che anche nel campo del lavoro pubblico si stanno affermando soluzioni di tipo privatistico, giudica la soluzione che il Comitato ristretto ha dato con la formulazione del n. 4 dell'articolo 429 un positivo compromesso che apre la porta a futuri sviluppi. L'arbitrato in materia di lavoro è ammissibile, fermo restando il principio della statualità della giurisdizione come deroga eccezionale per favorire la celere soluzione delle controversie e circondando l'attuazione di tale istituto di opportune cautele e garanzie. La scelta del pretore risponde alle esigenze di specializzazione nella materia e di rapidità nei procedimenti. Essa, indubbiamente, comporterà in qualche caso talune difficoltà, ma ha fiducia che esse saranno superate. Per altro, se si vuole istituire un autentico giudice del lavoro, occorre affidargli tutte le controversie alle quali siano interessati i lavoratori, comprese quelle assistenziali e previdenziali, secondo un opportuno principio di decentramento. L'introduzione del giudizio mediante ricorso risponde anch'essa all'esigenza di speditezza, che potrà essere soddisfatta pienamente se si forniranno gli uffici giudiziari di sufficiente personale ausiliario e di idonei mezzi tecnici. Alla volontà di rendere spedito l'iter processuale vanno inoltre ricondotte l'adozione del principio di oralità e di concentrazione e l'attribuzione di poteri di iniziativa al giudice. Si ricollegano, d'altra parte, alla peculiare natura del rapporto sostanziale le norme sulla valutazione equitativa, sull'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate o già accertate, sulla provvisoria, sul superamento degli ordinari limiti della prova testimoniale, sull'aumento degli interessi giudiziali e sulla gratuità del giudizio. Non può concordare, invece, con la norma secondo cui è possibile iniziare

il procedimento giudiziario in materia previdenziale senza che sia stata avanzata la richiesta della prestazione all'ente, giacché una tale norma favorirebbe soltanto la litigiosità.

Il relatore Lospinoso Severini constata la ferma volontà politica di tutti i gruppi di procedere tempestivamente all'approvazione di un provvedimento urgentemente atteso. Osserva che il Comitato ristretto non si è limitato ad approvare delle astratte norme di principio. Preoccupato di dare una significativa sollecitazione all'ammodernamento dell'amministrazione della giustizia, esso ha previsto norme concrete che consentano di disporre di un numero sufficiente di magistrati specializzati e di attrezzature idonee. Pertanto, le perplessità sulla illusorietà della riforma non hanno ragione di esistere. Se, come in effetti appare, tutti i gruppi e il Governo sono decisi ad attuare un'autentica riforma, non mancheranno i frutti positivi. Rileva che sono mancate nella discussione critiche di fondo. Essa si è incentrata su taluni aspetti di particolare rilevanza. Quanto alla devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro pubblico, si tratta di problema delicato, che va affrontato senza posizioni rigide. Tiene per altro a sottolineare che in proposito gli sembrano insussistenti le preoccupazioni di incostituzionalità. Semmai, bisogna integrare la norma elaborata dal Comitato ristretto, nel senso di attribuire al giudice ordinario la facoltà di annullare gli atti amministrativi illegittimi. Non ritiene fondate le perplessità sulla scelta del pretore. In ordine ai rilievi circa la diversità di competenza tra controversie di lavoro e controversie previdenziali, si potrebbe arrivare ad una soluzione intermedia per cui la competenza sia attribuita al pretore del capoluogo di circondario del tribunale. Conclude ringraziando gli intervenuti ed invitando tutti ad una discussione degli articoli, che migliori ma non snaturi il testo del Comitato.

Il Sottosegretario Rampa fa presente che il ministro Donat-Cattin avrebbe desiderato partecipare a questa seduta per testimoniare l'importanza che annette al provvedimento, ma non ha potuto essere presente per il grave lutto che in questi giorni lo ha colpito. Ribadisce la volontà politica del Governo di giungere ad una effettiva riforma del processo del lavoro, con la modifica sia delle norme legislative sia degli strumenti concreti. Nella discussione degli emendamenti, il Governo porterà quello spirito di collaborazione nel quale si è lavorato in sede di Comitato ri-

stretto. Del resto, gli emendamenti governativi non contraddicono con la dichiarata volontà politica del Governo, ma mirano unicamente a perfezionare il testo. Conclude rilevando che l'importanza della riforma del processo del lavoro non è certo minore di quella di altre riforme in questi giorni in discussione. Tale riforma contribuirà in sostanza ad un accrescimento del potere dei lavoratori anche sul piano processuale e faciliterà la credibilità delle istituzioni statali ai loro occhi.

Il sottosegretario Pellicani si associa alle considerazioni del sottosegretario Rampa, rilevando che gli emendamenti non esprimono posizioni rigide e precostituite. Il Ministero della giustizia, in attesa della riforma dell'ordinamento giudiziario, si premurerà di apprestare tutte le misure che possano rendere operante la legge. Circa l'impostazione sistematica esprime l'avviso che sia opportuno elaborare un testo autonomo.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di giovedì 29 aprile.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.*

Disegni di legge:

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Liguria (*Approvato dal Senato*) (3232);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Veneto (*Approvato dal Senato*) (3233);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Emilia-Romagna (*Approvato dal Senato*) (3234);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Puglia (*Approvato dal Senato*) (3235);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Campania (*Approvato dal Senato*) (3236);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Toscana (*Approvato dal Senato*) (3267);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Piemonte (*Approvato dal Senato*) (3268);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Marche (*Approvato dal Senato*) (3269);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Molise (*Approvato dal Senato*) (3270);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Lazio (*Approvato dal Senato*) (3271);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Umbria (*Approvato dal Senato*) (3272);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Basilicata (*Approvato dal Senato*) (3273);

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello statuto della regione Lombardia (*Approvato dal Senato*) (3294).

Il relatore Bressani, dopo attenta analisi della natura giuridica, del contenuto e dei limiti del potere di approvazione degli statuti deliberati da ciascuna regione e della natura dell'iniziativa legislativa per la presentazione degli statuti al Parlamento, e dopo essersi soffermato sul metodo di esame adottato dal Senato, analizza compiutamente il contenuto degli statuti, che ritiene conforme alle attribuzioni previste dalla Costituzione alle regioni. Propone, quindi, che la Commissione si esprima favorevolmente all'approvazione degli statuti all'ordine del giorno.

Aderiscono, a nome dei rispettivi gruppi, alla relazione ed alle proposte del deputato Bressani, i deputati Caruso, Di Primio, Ciampaglia e Protti.

La Commissione, pertanto, all'unanimità, dà mandato al relatore di proporre all'Assemblea nella relazione l'approvazione degli statuti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 17,35. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Mariani e per il turismo Usvardi.

All'inizio della seduta il Vicepresidente Mattarelli informa la Commissione che il Presidente Corona nei giorni scorsi è stato colpito da malore ed è ricoverato presso una clinica romana. Le sue condizioni vanno mi-

gliorando. Informato della seduta odierna egli ha manifestato rammarico di non poter partecipare alla discussione di questo provvedimento. Il Vicepresidente Mattarelli esprime il fervido augurio, cui si associa tutta la Commissione, che il Presidente Corona possa tornare presto in Commissione completamente ristabilito.

Proposte di legge:

Darida: Riposo settimanale per i pubblici esercizi di caffè, bar, spacci di analcolici (213);

Riccio ed altri: Riposo obbligatorio settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi (1936);

Usvardi ed altri: Riposo settimanale per gli esercizi pubblici (2035).

Il Presidente fa presente che successivamente alla diramazione dell'ordine del giorno della seduta odierna è stata assegnata alla Commissione la proposta Vaghi ed altri: « Norme sulla chiusura settimanale facoltativa a turno dei pubblici esercizi » (3256), sulla quale il Comitato ristretto non ha potuto pronunciarsi. Rileva, a riguardo, che essa propone una normativa contrastante con il testo proposto dal Comitato ristretto.

Interviene, quindi, il Relatore Maggioni che riferisce sui lavori del Comitato ristretto. Successivamente la Commissione passa allo esame degli articoli del testo del Comitato che è assunto come testo base della discussione.

L'articolo 1 è approvato senza modifiche

All'articolo 2 il deputato Felici presenta un emendamento interamente sostitutivo, al quale si dichiarano contrari i deputati Arzilli, Alfano, Terrana, Sullo, il Sottosegretario Usvardi. Su invito del relatore il deputato Felici ritira l'emendamento.

L'articolo 2 è, quindi, approvato con alcune modifiche proposte dai deputati Maggioni, Felici e Salvi.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 3, 4 e 5, mentre una modifica formale è apportata all'articolo 6; l'articolo 7 è approvato senza modifiche dopo che è respinto un emendamento del deputato Alfano; l'articolo 8 è approvato in un nuovo testo.

Prima della votazione finale è dato mandato alla Presidenza di provvedere al coordinamento formale.

Il provvedimento è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

Al termine della seduta il deputato Sullo dopo aver brevemente ragguagliato la Commissione sui lavori del Comitato ristretto incaricato dell'esame del disegno di legge nu-

mero 3199 chiede che sia demandata al Comitato stesso l'espressione del parere. La Commissione ad unanimità aderisce alla richiesta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,05.

AFFARI ESTERI (III)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE.

La Commissione procede alla elezione di un Vicepresidente.

Risulta eletto il deputato Gian Carlo Pajetta.

IN SEDE LEGISLATIVA

Disegno di legge:

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il quinquennio 1971-75 (Approvato dal Senato) (3244).

Il relatore Vedovato illustra il provvedimento con il quale si eleva da 50 a 100 milioni il contributo annuale dello Stato alla Società italiana per l'organizzazione internazionale per il periodo dal 1971-1975. Dopo aver ricordato l'importante opera svolta dalla Società nel campo della ricerca scientifica, dell'informazione, della divulgazione dei problemi della politica internazionale, nonché la vasta attività pubblicistica e l'attività di preparazione di coloro che intendono prepararsi ai concorsi della carriera diplomatica, il relatore sottolinea come tale complessa e importante attività sia affrontata con spese di gestione assai ridotte e conclude proponendo la approvazione del testo trasmesso dal Senato.

Nella discussione generale interviene il deputato Cardia, il quale, pure essendo favorevole all'approvazione del disegno di legge, fa presente che occorre che siano stabiliti alcuni criteri circa i rapporti tra Parlamento e Governo e il complesso degli istituti che si occupano di problemi internazionali, ricevendo un finanziamento dello Stato. In particolare deve essere assicurata in tali istituti una circolazione di idee ed un confronto di persone appartenenti a tutte le ispirazioni politiche, al fine di assicurare una maggiore democraticità. Propone pertanto di sospendere

per un breve periodo la discussione per ascoltare i dirigenti della SIOI, nonché di prevenire una discussione organica sulla situazione degli Istituti culturali e scientifici che ricevono contribuzioni dal Ministero degli affari esteri.

Il deputato Lombardi Riccardo dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento, sottolineando tuttavia l'esigenza di una diversa linea nell'attività della SIOI, in quanto si deve riscontrare un certo conformismo nella scelta sia degli argomenti sia degli interlocutori chiamati a partecipare ai dibattiti e alle tavole rotonde tenute dalla Società.

Il deputato Basso si dichiara anch'egli favorevole, concordando tuttavia con le critiche formulate circa il poco spazio concesso, nell'attività dell'istituto, alle posizioni che esprimono un dissenso dalla linea politica governativa, e sollecitando il Presidente a che i vari istituti sovvenzionati dallo Stato mettano a disposizione della Commissione la loro produzione scientifica.

Il deputato Orilia ritiene che non si possa procedere nella concessione di ulteriori contribuzioni, senza che sia stata prima chiarita la questione generale dell'attività degli istituti sovvenzionati.

Il Sottosegretario di Stato Bemporad rileva l'utile funzione svolta dalla SIOI e da tutti riconosciuta, aggiungendo che l'attività dell'organizzazione potrà essere opportunamente controllata attraverso l'esame del bilancio che essa ha l'obbligo di presentare al Ministero degli esteri. Assicura poi che si occuperà della richiesta di maggiore documentazione alla Commissione, in relazione anche dell'eventuale onere finanziario che potrebbe derivare agli istituti interessati.

Il relatore Vedovato ribadisce la posizione di particolare rilievo che ha la SIOI tra i vari istituti che si occupano di politica e documentazione internazionale e insiste per l'approvazione del disegno di legge. Si dichiara inoltre favorevole, come in passato, ad un'indagine conoscitiva nel corso della quale siano ascoltati i dirigenti dei vari istituti che si occupano di politica internazionale, mentre richiama l'attenzione sul fatto che la richiesta delle pubblicazioni dei vari istituti potrebbe essere motivo di sollecitazione da parte dei medesimi di maggiori contributi, nel qual caso occorrerebbe tener conto anche di altri centri di produzione pubblicistica privi di qualsiasi sovvenzione. Fa presente infine che per quanto gli risulta la SIOI non ha mancato, nei dibattiti da essa organizzati, di dare spazio anche a personalità e ad ideologie dell'opposizione.

Il Presidente Cariglia fa presente di aver richiesto in passato la trasmissione delle pubblicazioni periodiche dei vari istituti e che solleciterà nuovamente in proposito i medesimi.

Non insistendo il deputato Cardia nella sua proposta di sospensiva, la Commissione passa alla discussione degli articoli. I deputati Ori-
lia Vittorio e Corghi propongono un emendamento inteso a limitare il nuovo maggior contributo alla SIOI agli anni 1971 e 1972, al quale il relatore Vedovato si dichiara contrario, anche perché potrebbe pregiudicare la continuità dei lavori dell'organizzazione. Il sottosegretario di Stato Bemporad concorda con le preoccupazioni del relatore rimettendosi comunque alla Commissione.

L'emendamento posto ai voti risulta approvato a maggioranza e l'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« È autorizzato a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il biennio 1971-1972 ».

Gli altri articoli sono approvati senza modificazioni; il disegno di legge è poi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Contributo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (385).

Il Sottosegretario di Stato Bemporad propone un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, primo comma, del disegno di legge, al fine di aggiornare la copertura finanziaria del medesimo e così concepito:

« All'onere di lire 29.375.000 derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari dal 1965 al 1971 si fa fronte: per lire 20.745.000, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicate dalla legge 27 febbraio 1965, n. 64; per lire 4.315.000, a carico del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1970 e, per lire 4.315.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1971 ».

Dopo il parere favorevole del deputato Storchi che sostituisce il relatore Galli, la Commissione decide di trasmettere il nuovo testo alla V Commissione bilancio per il parere di competenza, rinviando la discussione di merito sul disegno di legge.

In fine di seduta la Commissione decide di chiedere l'autorizzazione al Presidente della Camera per un'indagine conoscitiva sulla situazione degli Istituti culturali che si occupano di problemi internazionali e ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, per un esame organico dell'attività compiuta dai medesimi, i cui dirigenti saranno ascoltati nel corso dell'indagine conoscitiva stessa.

Il deputato Cardia sollecita quindi la richiesta del suo gruppo per una riunione congiunta delle Commissioni esteri e difesa, al fine di ascoltare i ministri competenti in materia di politica estera e di difesa nell'ambito dell'alleanza NATO.

Il Presidente Cariglia conferma la sua disponibilità per tale riunione e assicura che solleciterà il ministro degli esteri per la fissazione della riunione, interpellando anche il Presidente dell'altra Commissione interessata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

GIUSTIZIA (IV)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 16,45. — *Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE, indi del Vicepresidente ALESSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Pennacchini.

COMUNICAZIONI

DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Il sottosegretario Pennacchini precisa che le sue comunicazioni verteranno su tre argomenti; le dimostrazioni avvenute a Reggio Calabria negli ultimi tempi e l'atteggiamento assunto al riguardo dalle autorità di Governo e dalla magistratura; il comportamento del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, Calamari; infine l'applicazione della legge del giugno 1952 contro la ricostituzione del disciolto partito fascista.

Circa il primo punto, ricorda che le manifestazioni di protesta a Reggio Calabria hanno preso l'avvio nel gennaio del 1970 da alcuni problemi locali, insoluti ma circoscritti, e che a quelle manifestazioni presero parte ristretti gruppi di persone. Dal luglio del 1970 invece le dimostrazioni hanno assunto un carattere globale, promosse da un sedicente « comitato d'azione per Reggio capoluogo ». Sono stati commessi numerosi reati, si sono avuti alcuni morti e molti feriti e centinaia di arresti,

mentre le forze dell'ordine incontravano difficoltà nell'individuare i responsabili dei disordini a causa della omertà che circondava l'ambiente. La autorità giudiziaria, dal canto suo, nei casi in cui è stato possibile individuare i responsabili ha emesso i relativi mandati di cattura. Inoltre sono stati iniziati procedimenti penali a carico dei più scalmanati componenti del comitato su ricordato. Tuttavia sul comportamento di un organo giudiziario certi giornali hanno sollevato critiche, a seguito delle quali il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di chiarire la situazione, aprendo una inchiesta sull'operato del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria solo in relazione ad una sua eventuale inerzia di fronte ad alcune denunce che si diceva sarebbero state a lui inviate. Il Consiglio, dopo approfondito esame, ha concluso che nessun addebito di incuria poteva e può essere mosso all'ufficio su indicato, e che non vi sono elementi per censurare l'operato degli organi giudiziari calabresi. Il Consiglio superiore della magistratura ha anche diramato un comunicato stampa di sostegno al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.

Circa il secondo punto, e cioè il comportamento del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze, Calamari, ricorda che questi è stato da molti criticato per aver preso certe iniziative, tra le quali: l'aver iniziato un procedimento giudiziario (anche contro magistrati) per vilipendio della magistratura e per fatti connessi a manifestazioni di sciopero; l'aver iniziato un procedimento contro il sindaco di Montevarchi, responsabile di aver requisito uno stabilimento industriale a tutela dei dipendenti; l'aver emesso un ordine di cattura contro tre operai di una fabbrica accusati di reati commessi nel corso di una vertenza sindacale, successivamente composta tra le parti. In relazione a questa e ad altre critiche, il sottosegretario espone i fatti e le motivazioni addotte dal procuratore Calamari a giustificazione del proprio operato. In particolare circa l'occupazione di stabilimenti industriali, ricorda che la corte di appello di Firenze ha ravvisato gli estremi di reato in tali episodi mentre una sentenza del tribunale di Prato ha espresso avviso diverso. Si tratta di contrastanti interpretazioni di norme positive che è auspicabile che Parlamento e Governo possano modificare insieme con altre norme retaggio del regime fascista. Circa le circolari che sarebbero state emanate dal procuratore Calamari, il sottosegretario precisa che trattasi di una sola circolare inviata alle procure del distretto avente ad oggetto la non

liceità dello sciopero dei vigili urbani. Tale iniziativa rientra nei poteri del procuratore generale come capo della polizia giudiziaria anche se essa, nella sua sostanza, è discutibile. Circa il procedimento giudiziario aperto contro il sindaco di Montevarchi, ritiene che l'interpretazione dei fatti data dal procuratore Calamari sia opinabile; ciò però non autorizza (data anche l'indipendenza del magistrato) a ravvisare nel comportamento del procuratore generale elementi giustificativi per aprire un procedimento disciplinare a suo carico. In ogni caso, le accuse di parzialità mosse a Calamari non sono fondate in quanto egli non ha risparmiato alcuno nella sua attività che si è diretta anche contro datori di lavoro, professori universitari, ecc. Il Consiglio superiore della magistratura ha svolto un'indagine per accertare se nel comportamento del procuratore generale esistessero gli estremi per un procedimento disciplinare. L'indagine si è conclusa negativamente e il Guardasigilli non ha motivo per nutrire al riguardo una opinione diversa da quella del Consiglio superiore.

Infine sul terzo punto, concernente l'applicazione della legge del giugno 1952, precisa che essa mira ad impedire la ricostituzione del disciolto partito fascista e non tanto a colpire irrilevanti isolate manifestazioni nostalgiche, per le quali dal 1952 ad oggi sono state sporte 480 denunce. Le manifestazioni squadristiche sono un fenomeno relativamente recente legato ad un momento di turbamento della società italiana. È in questi ultimi tempi che il neosquadrisimo fascista ha dato luogo a varie manifestazioni, per le quali tra l'altro organi responsabili e stampa sono prontamente intervenuti a smascherare i responsabili. La giovane democrazia italiana non ha ancora finito di farsi le ossa, e deve restare vigile anche se tollerante, tranne che nei riguardi degli eversori.

Il deputato Guidi lamenta che il dibattito odierno si svolga a notevole distanza di tempo dai fatti che ne sono all'origine, e senza l'intervento del titolare del dicastero di grazia e giustizia.

Osserva che le questioni relative alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze non si risolvono nel « caso Calamari », perché questo magistrato è apparso strumentalizzato da vasti gruppi reazionari, con una chiara deviazione dal principio dell'indipendenza della magistratura. L'attività del dottor Calamari non si è risolta nell'applicazione della legge, ma è sfociata in atteggiamenti

intimidatori chiaramente illegittimi, e in aperti tentativi di influenzare, indebitamente, gli stessi organi giudicanti. Il Governo con il suo atteggiamento inerte (ma il Ministro Gava non fu inerte quando intervenne per ritardare l'applicazione di una sentenza della Corte costituzionale che toglieva al pubblico ministero la direzione dell'inchiesta sommaria) ha consentito la prevalenza delle forze reazionarie, anche nella definizione del caso Calamari presso il consiglio superiore della magistratura, in cui per un ristrettissimo margine di voti si è deciso di non promuovere l'azione disciplinare.

Per quanto concerne l'attività del procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro e del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, non può non sottolineare che, nel quadro del complesso intreccio di interessi colà registratosi, l'azione della magistratura non si è estesa ai principali ispiratori delle manifestazioni contro l'assemblea regionale: dal sindaco Battaglia, al vicesindaco ed altri: ben diverso fu l'atteggiamento dell'autorità nelle note vicende valdostane. Non solo i legami esistenti tra Matalcena ed alcuni uffici giudiziari, ma evidentemente anche le collusioni di larghe forze della maggioranza con i promotori dell'agitazione hanno determinato la carenza di qualsiasi serio intervento per reprimere i principali autori di un'attività delittuosa che ha turbato a lungo la vita di una intera regione.

I dati statistici forniti dal Governo circa l'applicazione della legge del 1952 nel decorso ventennio non sono certo confortanti. Lo stesso sottosegretario ha riconosciuto che il pericolo fascista è stato sottovalutato e la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958, ha appunto affermato che proprio ad una situazione di pericolo il costituente ha voluto richiamare il legislatore perché reprimesse l'attività fascista indipendentemente da una minuziosa determinazione di fattispecie. Il gruppo comunista chiede con energia che si applichino le norme per la repressione del fascismo, e non le più miti disposizioni generali del codice penale, nei confronti di quanti perseguono con la violenza l'obiettivo di un ritorno alla dittatura.

Per questi motivi sarebbe stato significativo il personale intervento, nel dibattito odierno, del Ministro di grazia e giustizia che, assommando nella sua persona le funzioni di Presidente del Consiglio, avrebbe potuto contribuire, con una chiara presa di posizione su questo punto, ad additare quelle fonda-

mentali esigenze alla coscienza ed alla sensibilità dei magistrati. Conclude osservando che l'atteggiamento dei gruppi dirigenti finisce per favorire i gruppi di destra, e incoraggia la disapplicazione della legge del 1952 dietro la logica dei cosiddetti « opposti estremismi », mentre le vicende degli uffici giudiziari di Firenze e della Calabria offrono gravi temi di riflessione alla Commissione giustizia ed al paese.

Il Vicepresidente Alessi osserva che l'intervento del deputato Guidi postula un'azione del Governo difficilmente collocabile nella sistematica dell'ordinamento italiano, nel quale il pubblico ministero è autonomo ed indipendente dall'esecutivo.

Il deputato Guidi replica precisando che di fronte all'inerzia del magistrato nel perseguire reati quali quelli di attentato alla autonomia dell'assemblea regionale (come è avvenuto in Calabria ed in Abruzzo) il Governo ha il dovere di intervenire promuovendo l'azione disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura.

Il deputato Tagliarini per quanto concerne l'osservazione formulata dal Vicepresidente Alessi, osserva che i fatti oggetto del dibattito segnano momenti di crisi di valori affermati nella Costituzione, quale quello dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, o quello dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Al superamento di tali crisi un contributo determinante può venire da un clima politico, determinato in primo luogo attraverso le riforme legislative dal Governo e dal Parlamento, ma anche dall'atteggiamento di tutte le altre forze sociali, che indichi al magistrato, pur nel rispetto della sua indipendenza, le linee secondo cui superare la discrepanza tra norma astratta e realtà sociale.

Il deputato Morvidi si associa alle considerazioni espresse dal deputato Guidi, aggiungendo che l'indipendenza del magistrato non esclude la sua incriminazione per omissione di atti di ufficio, ad esempio nell'ipotesi che non ottemperi all'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale. In questi casi, come per le vicende di Reggio Calabria e dell'Aquila, nelle quali i « pesci grossi » sono rimasti impuniti, anche il ministro di grazia e giustizia può denunciare il magistrato.

Il deputato Benedetti, premesso che proprio le considerazioni svolte dal deputato Tagliarini evidenziano le gravi responsabilità delle forze governative, osserva che, per

quanto concerne in particolare le vicende della procura generale di Firenze, il sottosegretario ha fornito ampie informazioni, diluendo però gli aspetti politici della questione. Egli intende invece ribadire che l'attività del procuratore generale Calamari si è risolta ripetutamente in una vera e propria intimidazione, tendente a negare l'esercizio del diritto di sciopero e della libertà di manifestazione del pensiero, travalicando, tra l'altro i confini esistenti tra potere giudiziario e potere esecutivo. Conclude affermando che il ministro di grazia e giustizia, acquisiti eventualmente i resoconti del dibattito svoltosi in seno al Consiglio superiore della magistratura, dovrebbe esercitare al riguardo l'azione disciplinare.

Il sottosegretario Pennacchini ritiene che il dibattito si sia svolto su un duplice binario: quello tecnico giuridico e quello politico. Sotto il primo aspetto ha preso nota dei rilievi mossi dagli oratori e li terrà presenti nella sua azione. Circa il secondo aspetto non può accettare la critica che il deputato Guidi ha mosso al Ministero della giustizia di non essersi avvalso della facoltà di promovimento dell'azione disciplinare contro i due magistrati di Reggio e di Firenze presunti responsabili. Infatti a carico di tali magistrati già pendeva un procedimento presso il Consiglio superiore della magistratura il quale ha anche nominato una commissione di indagine che si è recata sul posto ad esaminare atti e fatti. Se il Governo fosse intervenuto, la sua azione non sarebbe stata giudicata benevolmente. Circa gli episodi di Firenze ricorda che gli eccessi di zelo vengono da tutte le parti. Anche qui, se il Governo fosse intervenuto probabilmente sarebbe stato criticato da quegli stessi che oggi lo accusano per non essersi mosso. Ricorda infine che di recente il Ministero ha inviato una circolare telegrafica a tutte le procure chiedendo di essere dettagliatamente informato dell'applicazione della legge del 1952 su ricordata; precisa che in relazione a tale legge nessun reato è caduto in prescrizione. In ogni caso ricorda che il Governo si comporta tenendo sempre presente di essere il Governo di tutto il paese e non solo della maggioranza. Concludendo respinge con fermezza l'accusa del deputato Guidi secondo la quale il Governo omettendo di intervenire in alcuni casi si sarebbe macchiato di connivenza con i responsabili di alcuni episodi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Cattani; e per la pubblica istruzione, Rosati.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Commissione*) (3231).

La Commissione inizia e conclude l'esame referente del secondo provvedimento di variazione al bilancio per il decorso esercizio finanziario.

Il relatore Di Lisa illustra ampiamente il disegno di legge, sottolineando come le maggiori spese ivi contemplate siano fronteggiate mediante utilizzo di maggiori entrate di natura extratributaria e segnalando come il provvedimento si presenti come un vero e proprio atto di assestamento della gestione del bilancio dello Stato. Premesse brevi considerazioni sui tempi di presentazione e di approvazione delle note di variazione (che dovrebbe risultare sufficientemente posticipata alla presentazione e all'approvazione del bilancio di previsione, perché ne sia giustificata la variazione, ma anche sufficientemente anticipate rispetto al termine dell'esercizio, per non contrastare la tempestiva e corretta chiusura delle contabilità), il relatore affronta un analitico esame qualitativo e quantitativo delle modifiche proposte in aumento e in diminuzione, dalle quali ricava un giudizio sostanzialmente positivo (pur con qualche riserva) circa la capacità del sistema in atto e degli strumenti a disposizione della pubblica amministrazione di assicurare coerenza tra elaborazione delle previsioni di bilancio e gestione del bilancio medesimo. Conclude, invitando la Commissione a manifestare consenso col disegno di legge.

Il deputato Gastone, premesso che l'esame della nota di variazione così come risulta attualmente configurata e strutturata impone ormai di por mano alla riforma della legge di contabilità generale dello Stato, lamenta che le variazioni proposte nel disegno di legge im-

plicano un peggioramento nella qualificazione della spesa pubblica e segnala che una parte notevolissima delle integrazioni proposte riguarda capitoli di bilancio relativi a compensi per il personale e, più in generale, spese discrezionali e improduttive, mentre le riduzioni concernono decurtazioni di stanziamenti che già risultarono artatamente gonfiati in sede di esame delle iniziali previsioni di bilancio (soprattutto per quel che riguarda le spese militari). In definitiva, il provvedimento rappresenta la documentazione incontrovertibile del modo censurabile con il quale l'esecutivo gestisce il bilancio e costituisce la prova della incapacità del Parlamento, e della Commissione bilancio in particolare, di adempiere la propria istituzionale funzione di controllo della gestione del pubblico denaro. Per queste ragioni, dichiara che il Gruppo comunista voterà contro il disegno di legge.

Il relatore Di Lisa, dopo aver dichiarato di riservarsi di approfondire nel prossimo dibattito in Assemblea le questioni relative alla urgenza di una riforma del sistema di contabilità (riallacciandosi al documento interlocutorio del Comitato di indagine sulla spesa e sulla contabilità pubblica, nonché al « libro bianco »), pone in luce talune caratteristiche innovatrici contenute nel documento in esame, che si presta ad una lettura più rapida e comprensibile e che, per taluni aspetti, sembra anticipare la problematica della trasformazione dell'attuale bilancio di cassa in bilancio di competenza.

Dopo che il Sottosegretario Cattani ha invitato la Commissione ad una sollecita e positiva definizione del proprio atteggiamento in ordine alla iniziativa legislativa in esame, riservandosi di fornire eventualmente in Aula ulteriori chiarimenti circa le variazioni oggetto del provvedimento, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge e le annesse tabelle nel testo trasmesso dal Senato e conferisce mandato al relatore Di Lisa di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Proposte di legge:

Belci ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

Skerk ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con

lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di viceprovveditore per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (686);

(Parere alla VIII Commissione).

Il relatore Fabbri illustra ampiamente il testo unificato delle due proposte di legge, a suo tempo trasmesso dalla competente Commissione di merito.

Il Sottosegretario Rosati, con il quale esprime consenso anche il Sottosegretario Cattani, riferisce che, per fronteggiare l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento e valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario in corso, può essere utilizzata una quota parte dell'accantonamento di 80 miliardi iscritto sul fondo globale di parte corrente 1971 destinato a « nuovo piano di sviluppo della scuola » (elenco n. 5 - Ministero della pubblica istruzione).

Dopo un intervento del Presidente Tremeloni e su proposta del relatore Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo delle proposte di legge, quale risulta elaborato e trasmesso dalla Commissione istruzione in data 11 novembre 1970, a condizione che l'aumento dei posti del ruolo organico degli ispettori scolastici e dei direttori didattici decorra dal 1° ottobre 1971 (anziché 1970) e resti fissato a 4.378 unità (anziché 4.387), nonché a condizione che l'articolo 8 del predetto testo unificato risulti così formulato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

Bianco ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (944);

Longo Luigi ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176);

(Parere alla XI Commissione).

Dopo ampia illustrazione del relatore Fabbri e dopo interventi dei deputati Di Lisa e Mussa Ivaldi Vercelli e del Sottosegretario

Cattani, la Commissione delibera di adottare la seguente decisione:

« La Commissione bilancio ha esaminato in data odierna il nuovo testo unificato del disegno di legge n. 1675 e delle concorrenti proposte di legge nn. 944 e 1176, definito, in sede referente, dalla XI Commissione agricoltura.

La Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul provvedimento per quanto concerne le implicazioni di carattere finanziario, dopo aver preso atto del formale impegno assunto dal rappresentante del Ministero del tesoro, il quale ha assicurato che il Governo provvederà tempestivamente ad iscrivere sul fondo globale del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 la somma necessaria a fronteggiare la prima annualità della maggiore spesa implicata dal provvedimento medesimo.

La Commissione ha ritenuto, peraltro, di dover segnalare:

a) l'esigenza di una più corretta e adeguata formulazione del secondo comma dello articolo 4, per la definizione delle condizioni cui risulta subordinata la facoltà per i consorzi dei bacini imbriferi montani di assumere le funzioni di comunità montane;

b) l'opportunità di una puntuale definizione dei rapporti che dovranno instaurarsi tra comunità montane e regioni nella elaborazione dei piani di sviluppo economico-sociale, previsti dall'articolo 5;

c) la necessità di un più stretto coordinamento con la riforma tributaria testé varata dalla Camera delle agevolazioni fiscali contemplate dall'articolo 12 del provvedimento ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Picardi, per le finanze, Macchiavelli.

Disegno di legge:

Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie consi-

derate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1967, n. 1265 (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2276-B).

Il relatore Perdonà illustra favorevolmente le modifiche adottate dal Senato pur osservando che il termine di sessanta giorni per la riapertura dei termini sembra alquanto limitato. Invita pertanto il Governo a dare la massima pubblicità alla riapertura dei termini stessi.

Il deputato Giovannini chiede al Governo un impegno per l'ammissibilità, pervenute le domande nei termini, della documentazione relativa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi accoglie l'interpretazione suggerita dal deputato Giovannini e fornisce le assicurazioni richieste dal relatore.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto, ed approva, il disegno di legge che consta di articolo unico.

Disegno di legge:

Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3079).

Il relatore Napolitano Francesco illustra in senso favorevole il disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Lepre e Serrentino, favorevoli al provvedimento, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge che votato successivamente a scrutinio segreto risulta approvato.

Proposta di legge:

Maulini ed altri: Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio (1663).

Il relatore Patrini illustra la proposta di legge, concludendo per l'approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi gli articoli del provvedimento che votato a scrutinio segreto risulta approvato.

Disegno di legge:

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2479).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il relatore Patrini fa il punto sullo stato della discussione.

Il deputato Giovannini dichiara che la sua parte si vedrà costretta a richiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento se la Commissione non dovesse accogliere nemmeno il seguente emendamento proposto dai deputati comunisti:

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Non si farà luogo a rimborso dei diritti già percetti dalla Amministrazione delle dogane a tutto il 1970 ».

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli chiede un breve rinvio onde valutare la portata dell'emendamento comunista presentato nella seduta odierna.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3076).

Il relatore Napolitano Francesco illustra favorevolmente il disegno di legge.

Il deputato Serrentino esprime il consenso della sua parte.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, sottolinea l'importanza del provvedimento in vista della entrata in vigore della riforma tributaria e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi gli articoli e la tabella del disegno di legge che successivamente votato a scrutinio segreto risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Proposte di legge:

Bozzi ed altri: Perequazione delle norme transitorie per l'applicazione della legge 24 ottobre 1966, n. 887, concernente l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (786);

Fornale ed altri: Modifica ed integrazione delle norme della legge 10 luglio 1969, n. 375, concernenti l'avanzamento dei tenenti colonnelli della Guardia di finanza (1871);

Senatori Corrias Efisio e Deriu: Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (*Approvata dal Senato*) (2796);

Senatori Limoni ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (*Approvata dal Senato*) (2797).

Il relatore Napolitano Francesco ricorda che sui provvedimenti la Commissione ha già avanzato la richiesta di sede legislativa. La Commissione Bilancio, investita per il parere, ha suggerito l'adozione di un testo unificato. Il relatore osserva che le prime due proposte sono ormai superate dal trascorrere del tempo e che non è possibile per i provvedimenti nn. 2796 e 2797 procedere alla redazione di un testo unificato.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione chiede quindi che la Commissione Bilancio si esprima distintamente su ciascuna delle proposte in discussione.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (*Urgenza*) (*Parere alla IX Commissione*) (3199).

Il Relatore Lepre riferisce ampiamente sul disegno di legge ed osserva che esso ha come obiettivo l'attuazione di una reale politica della casa per i lavoratori e tende al raggiungimento dello scopo attraverso l'affidamento alle regioni delle competenze e degli interventi del settore e, in via transitoria, in attesa del trasferimento dei poteri alle regioni, alla GESCAL potenziandone i mezzi e i poteri.

L'affidamento alle regioni della politica della casa, anche in considerazione del fatto che le stesse avranno competenza primaria in materia urbanistica (anche ai fini di armo-

nizzare questa politica con i piani di programmazione e di sviluppo regionali) sembra fondato per ovvii motivi. La gestione transitoria alla GESCAL trova la sua giustificazione nella carenza attuale dei poteri delle regioni.

La parte più qualificante del disegno di legge è quella concernente le nuove norme sull'esproprio, dove ai fini della determinazione del valore ci si rifà al valore agricolo del terreno moltiplicato per alcuni coefficienti, disconoscendo il valore fondiario ed edificatorio del suolo medesimo, ritenendo cioè lo « *jus aedificandi* » un pubblico bene che non deve quindi dare luogo ad incrementi della proprietà del suolo. Nel contempo si snelliscono le procedure per dare modo ai comuni ed ai consorzi intercomunali di celermente disporre delle aree. Al riguardo il disegno di legge è riparatorio di alcune carenze della legge 167 sia sul piano finanziario (si dà infatti la possibilità ai comuni ed ai consorzi di ottenere mutui agevolati dodecennali per gli acquisti e gli espropri, snellendo le procedure di erogazione degli stessi affidati alla direzione della Cassa depositi e prestiti in applicazione a direttive di massima del Ministero del tesoro, nonché mutui trentacinquennali per le spese di urbanizzazione con le medesime procedure semplificate) sia sul piano della certezza del diritto nel senso che il comune non può prelevare quantitativi di aree per i suoi piani decennali in misura eccedente il 50 per cento delle esigenze di edilizia popolare programmate per il suo territorio, ad evitare censure di illegittimità che hanno bloccato in passato la concreta attuazione della legge 167 la quale ha avuto il merito di iniziare in termini teoretici una nuova politica della casa ma che di fatto non ha prodotto i suoi effetti.

Altra novità interessante è costituita dal passaggio dal regime di acquisizione delle aree da parte del comune o consorzio e dal successivo trasferimento in proprietà o, in via alternativa della cessione del diritto di superficie agli enti operanti nel settore della edilizia economica e popolare, previa urbanizzazione, con la concessione dell'uso a tempo determinato delle aree acquisite dal comune e dal consorzio che restano nel loro patrimonio indisponibile, mentre è prevista, per una parte non eccedente il decimo del piano di zona, la cessione del diritto di superficie alle cooperative edilizie.

Queste norme sono di rilevanza innovatrice e preludono alla pubblicizzazione del suolo, inteso come pubblico bene. L'estensione del principio da norma, straordinaria per gli

espropri di pubblica utilità a norma ordinaria, dovrà essere oggetto di una modifica del Codice civile.

Importanti anche la norma che responsabilizza i comuni per la predisposizione dei piani e quelle che semplificano le procedure amministrative per la scelta delle aree e la costituzione di un fondo speciale con gestione autonoma di 300 miliardi presso la Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui in favore dei comuni per l'acquisizione delle aree e la urbanizzazione primaria nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione dei piani di zona, così come la garanzia dello Stato per i comuni, deficitari.

Tra i fini sociali sono rilevanti gli interventi previsti per la costruzione di case-albergo per studenti e lavoratori e per persone anziane.

I mezzi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici nel triennio con inizio dal 1971, consistono in 54 miliardi di lire da impiegare per metà almeno in opere a totale carico dello Stato. Con il meccanismo previsto dalla legge tale somma consente, ad un tasso calcolabile in circa il 7 per cento nel caso di contributo comprensivo di oneri per spese ed interessi, la realizzazione di case ed opere di urbanizzazione per oltre 700 miliardi a totale carico dello Stato, mentre, da parte sua la GESCAL può disporre interventi per circa 1700 miliardi, con la riserva di almeno del 50 per cento degli interventi per le categorie più bisognose (e di quest'ultima cifra almeno un sesto è destinato ai comuni di Roma e di Messina).

L'articolo 60 prevede per le regioni a statuto speciale, aventi competenza in materia di edilizia popolare, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, che il CIPE stabilisca, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro, le quote degli stanziamenti da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.

I benefici fiscali vengono mantenuti per gli atti e le costruzioni aventi carattere popolare come meglio decritte nell'articolo 64 della legge 17 dicembre 1970, n. 34. Al riguardo una osservazione pare al relatore legittima ed è quella del mantenimento dei benefici fiscali alle costruzioni ultimate entro il 31 marzo 1971 o che verranno ultimate entro l'anno presente, anche se tra la data di inizio lavori e quella di compimento degli stessi si sia superato un biennio, favorendo così i lavoratori, in gran parte emigranti delle

zone montane, che, per carenza di mezzi e perché privi di interventi agevolati, non hanno potuto portare a compimento nel biennio le loro case. Così come le provvidenze per i lavoratori operanti nel territorio metropolitano dovrebbero essere estese ai lavoratori emigranti.

Il relatore passa quindi ad esaminare gli aspetti più strettamente fiscali del provvedimento e propone alla Commissione il seguente schema di parere:

« La Commissione finanze e Tesoro esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 3199 con le seguenti osservazioni:

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 67 e 68 del disegno di legge, si sottolinea che più opportuno parrebbe il loro riferimento esclusivo alla tipologia stabilita dall'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Si osserva inoltre quanto segue con riferimento all'entrata in vigore della riforma tributaria:

a) il beneficio dell'esenzione o riduzione della imposta di consumo sui materiali da costruzione cesserà di esistere con l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto. I prodotti lapidei godranno dell'aliquota ridotta del 6 per cento, tutti gli altri materiali saranno invece assoggettati alla aliquota piena del 12 per cento. Il beneficio previsto per i materiali da costruzione non può rientrare fra i casi contemplati dall'articolo 9 della riforma tributaria che prevede una serie di regimi sostitutivi, e non può dar luogo a trasformazione dell'ammontare del beneficio stesso né sotto forma di contributo né sotto forma di buono d'imposta. La durata dell'*iter* del provvedimento relativo alla riforma tributaria e quella prevedibile per l'*iter* del disegno di legge n. 3199 rendono l'agevolazione relativa ai materiali da costruzione del tutto irrisoria se non addirittura nulla;

b) le agevolazioni fiscali per le esenzioni venticinquennali dall'imposta sui fabbricati, sono, invece, ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge per la riforma tributaria, trasformabili in benefici di pari consistenza. Infatti l'imposta in titolo non esisterà più, ma la classificazione del cespite (reddito da fabbricati) permarrà, ed il cespite stesso potrà, (nei casi per i quali è contemplato il beneficio esonerativo venticinquennale) non essere computato ai fini della imposta sul reddito;

c) sempre per le tipologie indicate dall'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970,

n. 745, la IX Commissione potrebbe valutare l'opportunità di prorogare l'agevolazione della registrazione a tassa fissa per l'acquisizione di aree; l'emendamento potrebbe essere del seguente tenore:

All'articolo 68 aggiungere i seguenti commi:

” Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione di fabbricati aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, purché la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso articolo 64 del citato decreto-legge.

Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria”.

Ove tale emendamento, o altro analogo, venisse adottato, comporterebbe anche la modifica del primo comma dell'articolo 68 che prevede invece la proroga indiscriminata per tutti i tipi di fabbricati del beneficio fiscale in discussione ».

Il deputato Serrentino osserva che il disegno di legge è in fase di profonde modificazioni presso la Commissione di merito, non ritiene pertanto opportuno che la Commissione finanze e tesoro proceda all'immediata espressione di un parere su di un testo la cui portata è ignota, sia per gli aspetti finanziari sia per i tempi di attuazione. La sua parte ha sollevato numerosi rilievi critici in ordine alle competenze, ai criteri direttivi, ai riflessi del progetto sulla finanza locale, all'arresto che il provvedimento provoca nella attività edilizia, alla menomazione di fatto del diritto di proprietà (e sono gli stessi lavoratori che aspirano alla proprietà della casa). Chiede pertanto un rinvio della discussione che consenta di esprimere un ampio e motivato parere non solo sugli aspetti fiscali ma anche su quelli finanziari.

Il deputato Niccolai Cesarino osserva che la relazione che accompagna il disegno di legge constata il fallimento della politica edilizia fin qui seguita; ma il provvedimento non sembra imboccare una strada nuova e in tal senso sono assai significativi gli stessi contrasti emersi in seno alla maggioranza. Il fallimento della precedente politica è stato

determinato non già dall'ammontare della spesa, ma dalla direzione che la spesa stessa ha assunto: l'iniziativa privata e la malconsegnata iniziativa pubblica hanno concorso a produrre i noti, gravi e vistosi fenomeni speculativi e distorsivi. Benefici creditizi e fiscali indiscriminati e non selettivi hanno aggravato ulteriormente la situazione. Il proliferare di una serie di organismi e di competenze ha creato intralci seri all'edilizia economica e popolare. Da questa situazione nasce la protesta dei lavoratori. Anche nel disegno di legge n. 3199 è fortemente presente l'intenzione di contenere al massimo la dimensione dell'edilizia pubblica: le disponibilità finanziarie previste in 100 miliardi per gli espropri e le opere di urbanizzazione da parte dei comuni appaiono irrisorie. Occorre prevedere un fondo di 300 miliardi e ridurre a due anni il tempo di impiego. I benefici in materia di mutuo e di imposte non sono minimamente selettivi.

Il deputato Vespignani ribadisce le osservazioni critiche della sua parte esposte dal deputato Cesarino Niccolai e manifesta l'avviso che la Commissione debba procedere all'immediata espressione di un parere nel senso indicato dal suo gruppo, anche per non fornire appigli a dilazioni intese a provocare provvedimenti stralcio o decreti d'urgenza cui la sua parte è nettamente contraria.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, lo schema di parere predisposto dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

Proposte di legge:

Romanato ed altri: Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (2954);

Fracanzani: Modificazione dell'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali (775).

Il relatore Romanato, dopo aver ricordato la visita ai Colli Euganei compiuta il 30 otto-

bre scorso dalla Commissione, illustra favorevolmente le due proposte di legge proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa. Invita inoltre il Governo a presentare sollecitamente il disegno di legge generale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

I deputati Moro Dino, Biasini, Raicich, Canestri, Mattalia e Bardotti si dichiarano favorevoli alla richiesta di trasferimento in sede legislativa e si associano all'invito rivolto dal relatore al Governo. Il Sottosegretario Romita si dichiara favorevole alla richiesta di trasferimento in sede legislativa ed assicura che lo studio e la preparazione del disegno di legge sulla tutela delle bellezze naturali è in fase avanzata.

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2954 e 775.

Proposta di legge:

Borghi e Rampa: Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto « Vittoria Colonna » in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistratale (1013).

Il relatore Nannini illustra favorevolmente la proposta di legge e conclude proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa. Dopo interventi dei deputati Moro Dino e Buzzi, il Sottosegretario Romita si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 1013.

Proposte di legge:

De Maria e Caroli: Disciplina della professione dell'arte sanitaria ausiliaria di fisiochinesiterapista (183);

Cocco Maria e Marraccini: Norme per il funzionamento delle scuole e per la regolamentazione della professione di terapisti della riabilitazione (1238);

Iozzelli: Estensione delle norme delle registrazioni concernenti le professioni sanitarie ausiliarie ai terapisti della riabilitazione (1470).

Il relatore Biasini illustra favorevolmente le proposte di legge, proponendo che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede legislativa. Il deputato Raicich si dichiara favorevole a tale proposta pur manifestando qualche perplessità circa la mancata previsione del parere della I Commissione sulla proposta di legge n. 1470. Il Sottosegretario

Romita si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

La Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 183, 1238 e 1470.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Alessi: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nello ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716);

La Commissione prosegue la discussione degli articoli.

Viene respinto un emendamento del deputato Raicich tendente ad inserire un articolo 3-bis disciplinante la composizione della commissione regionale che ha il compito di istituire i corsi abilitanti; a tale emendamento si erano dichiarati favorevoli i deputati Matalia e Sanna e contrari il deputato Elkan, il relatore ed il Sottosegretario Rosati. Viene

invece approvato un emendamento dei deputati Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini tendente ad inserire un articolo 3-*bis* disciplinante la stessa materia, a sua volta modificato da una serie di subemendamenti dei deputati Buzzi, Biasini e Moro Dino e del relatore Dall'Armellina; a tale emendamento ed ai relativi subemendamenti si erano dichiarati contrari i deputati Raicich, Tedeschi, Mattalia e Sanna e favorevoli i deputati Moro Dino, Elkan e Buzzi, il relatore ed il Sottosegretario Rosati.

L'articolo 3-*bis* viene pertanto approvato dalla Commissione nella seguente formulazione:

ART. 3-*bis*.

È costituita, in ogni sede di capoluogo di regione, una commissione regionale presieduta da un provveditore agli studi della regione nominato dal Ministro della pubblica istruzione e composta dai provveditori agli studi delle province della regione o da loro rappresentanti; da tre ispettori centrali e da tre docenti universitari nominati dal Ministro della pubblica istruzione; da dieci tra presidi e professori di scuole di istruzione secondaria della regione e da due capi di istituto o docenti di istituti di istruzione artistica della regione nominati dal Ministro su designazione del comitato centrale di cui all'articolo 3; dall'assessore regionale all'istruzione; da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

La Commissione regionale, sulla base dei criteri generali fissati dal comitato centrale:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso.

I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Il Presidente Romanato rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

TRASPORTI (X)

Comitato per l'indagine conoscitiva sulle gestioni aeroportuali in Italia.

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Vincelli, il generale Felice Santini, direttore generale dell'aviazione, il dottor Giuseppe Fassina, direttore della Società esercizi aeroportuali di Milano e il dottor Giuseppe Richichi, direttore dell'aeroporto di Fiumicino.

Il Comitato inizia l'indagine conoscitiva ascoltando il direttore generale dell'aviazione civile, generale Santini, il quale sottolinea anzitutto l'eterogeneità delle gestioni aeroportuali in Italia ed indica nella costituzione di un'Azienda autonoma *ad hoc*, in grado di funzionare secondo criteri imprenditoriali, la soluzione ottimale per il futuro. Il generale Santini risponde, poi, ad alcune richieste di chiarimenti dei deputati Monaco, Marino, Azimonti, Foscari e Ferdinando Russo.

Il Comitato ascolta, quindi, il dottor Fassina, direttore della SEA, il quale illustra le modalità di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate e sottolinea le più gravi difficoltà che la società concessionaria di tutti i servizi incontra nella situazione attuale, e il dottor Richichi, direttore dell'aeroporto di Fiumicino, il quale dà conto della particolare situazione di questo aeroporto gestito direttamente dallo Stato, che in pratica favorisce il fenomeno dell'appalto e del subappalto; conclude sollecitando la costituzione di un ente di gestione degli aeroporti, snello nelle procedure e dinamico nell'attività.

Il dottor Fassina e il dottor Richichi rispondono, infine, ad alcune domande ed osservazioni dei deputati Marino, Azimonti, Gerardo Bianchi, Foscari e Querci.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ALLE ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

Sull'articolo 27 del testo unificato la Commissione accoglie un emendamento interamente sostitutivo del deputato Amasio ed altri, cosicché l'articolo approvato risulta del seguente tenore:

ART. 27.

Contro i provvedimenti del sindaco, entro trenta giorni dalla loro notificazione, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa fino a quando non sia costituito e funzionante il Tribunale regionale amministrativo.

Sull'articolo 28, la Commissione accoglie un emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo, cosicché l'articolo approvato risulta così formulato:

ART. 28.

Salvo quanto disposto negli articoli 14 e 15 della presente legge la domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro 90 giorni dalla sua presentazione.

Sull'articolo 29 del testo unificato la Commissione accoglie emendamenti presentati dal Governo, dal relatore e dal deputato Olmini cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta così formulato:

ART. 29.

La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che vengano effettuate in appositi locali non aperti al pubblico.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 3 e 8 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.

Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

Su proposta del relatore Helfer la Commissione approva quindi il seguente articolo 29-bis aggiuntivo al testo unificato:

ART. 29-bis.

La distribuzione al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Il regolamento di esecuzione fissa la procedura e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Sull'articolo 30, dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Mammi, Olmini, Corti, Calvi, Merenda, Baldani Guerra, Scianatico, il relatore Helfer e il Sottosegretario Amadei, la Commissione accoglie un emendamento sostitutivo del relatore Helfer, integrato da una modifica proposta dal deputato Scianatico, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta così formulato:

ART. 30.

La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo primo della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio che possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Sull'articolo 31 del testo unificato la Commissione accoglie un emendamento del deputato Olmini cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 31.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che al libero servizio o mista.

La Commissione approva quindi il seguente articolo 32 del testo unificato, con un emendamento del deputato Scianatico:

ART. 32.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofruttilicoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;

2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclu-

sivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e relativo Regolamento;

4) alle Associazioni dei produttori ortofruttilicoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitano attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

6) agli esportatori di prodotti ortofruttilicoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali.

Dopo interventi dei deputati Mammi, Olmini, Scianatico, del relatore Helfer e del Sottosegretario Amadei, la Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta la discussione sull'articolo 33 del testo unificato concernente le sanzioni.

Sull'articolo 34 la Commissione accoglie un emendamento del deputato Marmugi ed altri cosicché l'articolo, approvato poi nel suo complesso, risulta così formulato:

ART. 34.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo.

Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.

Sull'articolo 35 la Commissione approva il seguente emendamento interamente sostitutivo del relatore Helfer:

ART. 35.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2174, al regio decreto 2 luglio 1938, n. 1468, alla legge 5 febbraio 1934, n. 327 o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro, pre-

via istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno a decorrere dalla data predetta.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2174 e al regio decreto 2 luglio 1938, n. 1468, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 22, previa istanza da presentare al Comune ove ha sede l'esercizio, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Coloro i quali non provvedono ai suddetti adempimenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.

L'articolo 36 è approvato nel seguente testo interamente sostitutivo presentato dal relatore Helfer:

ART. 36.

Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto della entrata in vigore della presente legge, possono essere riproposte, mantenendo la data originaria di presentazione, alle autorità competenti in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 10 e 11, previo il nulla-osta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 17. — *Presidenza del Presidente OLIVA.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'EMANAZIONE DEI DECRETI DELEGATI DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281.

Il Presidente Oliva informa la Commissione che il Ministro per l'attuazione delle re-

gioni Gatto ha diramato alle regioni i primi schemi di decreti delegati. Sottolinea pertanto l'opportunità, dato l'approssimarsi degli intensi impegni della Commissione, di uno scambio di idee sul metodo di lavoro. Egli propone la costituzione di cinque sottocommissioni per lo studio e l'approfondimento delle singole materie sulle quali la Commissione dovrà pronunciarsi, avvertendo che si prevede l'emanazione di una decina di decreti delegati.

La prima sottocommissione dovrebbe occuparsi delle funzioni di competenza del Ministero dell'interno (per le circoscrizioni comunali, la polizia urbana e rurale nonché per la beneficenza pubblica) e della sanità (per l'assistenza sanitaria e ospedaliera); la seconda dovrebbe occuparsi dei decreti dei Ministeri dell'industria (per artigianato, fiere e mercati, cave e torbiere, acque minerali e termali), del turismo (per il turismo e l'industria alberghiera), dei trasporti (per le tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, per la navigazione e porti lacuali); la terza sottocommissione per l'agricoltura e foreste, la caccia e la pesca nelle acque interne; la quarta per l'urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; la quinta per i Ministeri della pubblica istruzione (assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali) e del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione per l'istruzione artigiana e professionale.

Il Presidente Oliva avverte quindi che spetterà ai Gruppi di designare i propri rappresentanti nelle sottocommissioni al fine di assicurare una certa stabilità di assegnazione ed una continuità di impegno, anche se ogni membro della Commissione potrà partecipare ai lavori delle varie sottocommissioni. L'articolazione in sottocommissioni — egli conclude — consentirà di svolgere un utile lavoro preparatorio di studio e di guadagnare tempo.

Si apre quindi la discussione sulle comunicazioni del Presidente.

L'onorevole Antonio Mancini, dichiarando di concordare con le proposte del Presidente, si sofferma sull'articolo 17 della legge finanziaria regionale, ricordando la contestualità prevista fra trasferimento alle regioni delle funzioni statali e trasferimento alle stesse degli uffici periferici dello Stato, come dovrebbe avvenire, ad esempio, per quelli della motorizzazione civile. Egli sottolinea altresì la correlazione esistente tra la legge finanziaria e la legge delega sull'amministrazione dello Stato, che prevede il ridimensionamento delle Amministrazioni cen-

trali contemporaneamente all'attuazione dell'ordinamento regionale, allo scopo di evitare che un trasferimento di personale statale, disposto in tempi successivi, venga a porsi come aggiuntivo ad apparati regionali nel frattempo sorti per ragioni di necessità. L'oratore dichiara di ritenere inaccettabile l'eventualità che le regioni debbano rivolgersi in futuro agli uffici dello Stato per esercitare le proprie funzioni, col rimborso dei fondi a ciò necessari, occorrendo se mai prevedere la ipotesi contraria. Egli auspica quindi che gli schemi di decreto vengano presentati alla Commissione in modo da esaurire l'intera materia sia sotto il profilo delle funzioni e del personale da trasferire che del riordinamento dell'Amministrazione centrale interessata, per evitare incongruenze e confusioni: in questo senso la Commissione potrà costituire un'utile sede di unificazione.

Il senatore Antonino Maccarrone ribadisce la convinzione — da lui già più volte manifestata — che l'operato della Commissione non possa limitarsi ad una mera valutazione di corrispondenza dei decreti delegati ai criteri della legge delegante, ma debba porsi in una prospettiva più ampia, nella quale l'attuazione dell'ordinamento regionale in tutte le sue implicazioni, relative agli aspetti della programmazione, della finanza e procedurali costituisce una delle questioni più rilevanti, dalla quale la Commissione trae nome e disciplina nella Costituzione. Dopo aver dichiarato di consentire sulle proposte di lavoro del Presidente, l'oratore invita la Commissione a valutare l'opera di decentramento secondo il principio della organicità della materia e non secondo l'assetto di settore riscontrabile nelle attuali Amministrazioni dello Stato, onde si dovrà evitare che funzioni residue, rimaste annidate in Dicasteri per i quali non sono stati proposti decreti, creino in futuro duplicazioni di funzioni con le regioni e continue occasioni di conflitto.

Il senatore Maccarrone esclude quindi che i decreti di trasferimento possano contenere norme direttive, trattandosi solo di operare una ricognizione delle competenze regionali ed una determinazione di personale e di mezzi, problemi questi su cui è opportuno discutere con i rappresentanti del Governo — con i quali la Commissione intende collaborare — ed avviare un confronto con le regioni, per evitare che il lavoro delle Sottocommis-

sioni si limiti ad avere un carattere meramente tecnico.

Seguono altri interventi: il deputato Cardia rileva l'opportunità di una discussione con i ministri Gatto e Gaspari sui decreti diramati, per stabilire un ulteriore momento di confronto con il Governo.

Il senatore Efisio Corrias sottolinea l'esigenza di chiarire i problemi giuridici che si pongono in questa delicata fase di passaggio, per evitare il ripetersi di talune incertezze e confusioni che si sono create con le regioni a statuto speciale, mentre il senatore Venanzi raccomanda di estendere l'acquisizione di informazioni agli schemi non diramati, invitando i ministri anche informalmente.

Il presidente Oliva, dopo aver preso atto dell'accordo sulle proposte da lui avanzate in ordine all'organizzazione dei lavori e dell'esigenza di approfondire i problemi all'esame della Commissione avverte che inviterà i ministri Gatto e Gaspari alla prossima seduta dedicata al seguito del dibattito, per acquisire ulteriori elementi di informazione e di studio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MEDICI.*

La Commissione, su proposta del Presidente senatore Medici, precisa l'ordine dei propri lavori, confermando che l'attività di indagine da parte dei Gruppi di lavoro terminerà alla fine di maggio per consentire alla Commissione di dedicarsi all'esame della relazione conclusiva.

La Commissione esamina quindi la relazione elaborata dal deputato Pirastu in merito alla genesi storica dei fenomeni di criminalità in Sardegna, in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge relativa alla inchiesta parlamentare.

Intervengono i senatori Pala e Ossicini, e i deputati Sabadini e Morgana.

Il Presidente, tenendo conto degli impegni dei parlamentari, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 27 aprile, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla

immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media e secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre

mutui, anche obbligazionali, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (3190) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V e della X Commissione*);

Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (3227) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Autorizzazione alla permuta di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato con terreni di proprietà della ditta Vittorio Levi, tutti ubicati nel comune di Venezia, località Malcontenta (3044) — Relatore: Miroglio — (*Parere della V e della IX Commissione*);

Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di metri quadrati 800 dell'ex caserma « Generale Villata ») con l'area di metri quadrati 2900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi », di proprietà del comune di Milano (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3047) — Relatore: Miroglio;

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato « Caserma Prandina » (3045) — Relatore: Miroglio — (*Parere della V e della IX Commissione*);

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette (1511) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

BOLDRINI ed altri: Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio (846) — Relatore: Lepre — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728) — Relatore: Badaloni Maria — (*Parere della I e della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 194 e alla legge 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3241) — Relatore: Sangalli — (*Parere della VI Commissione*);

Corresponsione da parte dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete ferroviaria statale e gli stabilimenti commerciali, industriali e assimilati, nonché per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3284) — Relatore: Bassi — (*Parere della V e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza (2826) — Relatore: Palmiotti — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BOLOGNA: Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro navale italiano (87) — (*Parere della XII Commissione*);

BERTOLDI ed altri: Riordinamento del Registro navale italiano (3185) — (*Parere della II, della III e della XIII Commissione*);

— Relatore: Amodio.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 28 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MENGOZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura (2907) — Relatore: Ciaffi — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste relative alla politica agricola comunitaria.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 28 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica (2985) — Relatore: Foschi — (*Parere della V Commissione*);

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata (*Approvato dal Senato*) (3127) — Relatore: Sorgi — (*Parere della III, della X e della XII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Tutela delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

FOSCHI: Provvedimenti a favore del personale sanitario rimpatriato dalla Libia (2842) — Relatore: Foschi — (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro (2169);

ZANIBELLI ed altri: Delega al Governo ad emanare norme giuridiche in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (2543);

— (*Parere alla XIII Commissione*);
— Relatore: Foschi.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MEZZA MARIA VITTORIA ed altri: Norme d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territori esteri perdute a seguito di eventi bellici o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori (1977) — Relatore: Magliano — (*Parere della II Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

MAGGIONI: Obbligo dell'iscrizione del gruppo sanguigno nei documenti di identità (2426);

BOFFARDI INES: Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento (2975);

— Relatore: Urso — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*).

Esame della proposta di legge:

COCCO MARIA ed altri: Norme per i ricoveri ospedalieri in regime di assicurazione obbligatoria (2877) — Relatore: Cortese — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — Relatore: Allocca — (*Parere della II, della IV e della XIII Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 29 aprile, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Approvato dal Senato*) (2457) — Relatore: De Ponti — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 29 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*).

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*).

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*).

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 693, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

RELAZIONI PRESENTATE

IV Commissione (Giustizia):

LEPRE: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

LUZZATTO ed altri: Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età (3034);

Relatore: Martini Maria Eletta.

V Commissione (Bilancio):

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3231);

Relatore: Di Lisa.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.